Cassazione civile, Sezione tributaria, Ordinanza interlocutoria n. 5910, 16/03/2026

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria provinciale di Roma (dâ€™ora in poi CTP) con sentenza n. 21282/16/2018, depositata il 21/12/2018, in accoglimento del ricorso di Fa.Si., annullava per vizio di motivazione 27 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento indicati in un estratto di ruolo, per un importo complessivo pari ad Euro 19.718.608,09.

2. Con ricorso depositato il 13/07/2022 il contribuente adiva la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per lâ€™ottemperanza della citata sentenza, evidenziandone il passaggio in giudicato, attesa lâ€™intervenuta notificazione della stessa nelle date del 29/12/2021 e del 30/05/2022, senza che fosse stato proposto appello dallâ€™Ufficio, nonchÃ© lâ€™infruttuoso esito dellâ€™istanza di messa in mora ex art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Chiedeva in particolare che il giudice ordinasse il discarico delle cartelle e degli avvisi di cui rilevava lâ€™attuale permanente iscrizione a ruolo. Lâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione deduceva di non aver mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla CTP con la sentenza oggetto di ottemperanza; di non aver avuto possibilitÃ di verificare la presenza della prova della notificazione nel fascicolo processuale, essendo stata ritirata la produzione di parte; che in altri giudizi il medesimo difensore aveva depositato la prova della notifica di altri e diversi atti processuali, omettendo di notificare il ricorso introduttivo allâ€™Agenzia; di aver presentato denuncia querela in sede penale; chiedeva il rigetto del ricorso o la sospensione del processo in attesa dellâ€™esito della querela proposta in sede penale.

Giurispedia.it

3. La Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma accoglieva il ricorso in ottemperanza dopo aver evidenziato che la sentenza non era stata impugnata nÃ© entro il termine di sessanta giorni di cui allâ€™art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 nÃ© entro i sei mesi dalla pubblicazione, per cui era passata in cosa giudicata; riteneva che â€œai fini della decisione della controversia, non era necessario attendere la conclusione del procedimento penale avviato su denuncia dellâ€™Agenzia delle entrate-Riscossione dal momento che in discussione non era il merito della controversia ma lâ€™ottemperanza ad una sentenza notificata regolarmente e non impugnata nei termini di legge per fare valere le contestazioni mosse in questa sede impropria ed ormai definitiva con il passaggio in giudicatoâ€•. Pertanto, ordinava allâ€™agente della riscossione il discarico del carico tributario gravante sul contribuente.

4. Contro tale decisione lâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 24/02/2023 e fondato su tre motivi. Fa.Si. ha resistito con controricorso. Il ricorso Ã¨ stato fissato per lâ€™udienza pubblica del 9/10/2025, per la quale il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato memoria concludendo per lâ€™accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, conclusioni

ribadite in udienza ove ha chiesto, in via subordinata, la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte; hanno depositato altresÃ¬ memoria sia lâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione che il controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che in data 29/09/2025 in vista dellâ€™udienza del 9/10/2025, la difesa erariale ha depositato memoria con allegata la sentenza n. 1305/2023, della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, depositata in data 10/03/2023, invocando un ulteriore giudicato a sÃ© favorevole avendo la Corte di giustizia rigettato lâ€™appello in causa avente ad oggetto impugnativa di estratto ruolo in forza del sopravvenuto jus superveniens di cui allâ€™art. 3bis del d.l. n. 146/2021 conv. dalla l. n. 215/2021. Quanto ai profili relativi allâ€™eventuale tardivitÃ di detta memoria, cosÃ¬ come di quella successivamente depositata nellâ€™interesse di parte controricorrente, appare opportuno riservarne lâ€™esame in sede decisoria. 2. Con il primo motivo, rubricato â€œViolazione dellâ€™art. 327, comma 2, c.p.c. e degli artt. 38, comma 3, 51 e 70 del d.lgs. n. 546/1992â€• e proposto in relazione allâ€™art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la difesa erariale deduce che la sentenza della Corte di giustizia tributaria resa allâ€™esito del giudizio di ottemperanza merita di essere cassata per aver ritenuto suscettibile di essere portato ad esecuzione un titolo giudiziario radicalmente inesistente, in quanto la sentenza era stata emessa in un processo il cui ricorso introduttivo non era mai stato notificato allâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione. Deduce in particolare lâ€™errore della Corte di giustizia nellâ€™aver ritenuto implicitamente applicabile lâ€™art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ove prevede, analogamente allâ€™art. 327, secondo comma, c.p.c., lâ€™inapplicabilitÃ del termine lungo â€œse la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullitÃ della notificazione del ricorso e della comunicazione dellâ€™avviso di fissazione dâ€™udienzaâ€• in quanto nel caso di specie la notificazione dellâ€™atto introduttivo non era nulla ma del tutto inesistente. NÃ© rileverebbe lâ€™intervenuta notifica della sentenza dopo la maturazione del cd. termine lungo; infatti, le S.U. della Suprema Corte (Cass. n. 14570/2007) hanno affermato che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del c.d. termine lungo per impugnare, Ã¨ sÃ¬ in linea di principio idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, ma a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullitÃ (e non inesistenza) degli atti di cui allâ€™art. 327 c.p.c., secondo comma, sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullitÃ . Deduce infatti che in caso di omessa notificazione dellâ€™atto introduttivo del giudizio, la sentenza poi emessa sia radicalmente inesistente, in applicazione analogica dellâ€™art. 161, secondo comma, c.p.c., che rende inapplicabile la regola di conversione delle cause di nullitÃ in motivi di impugnazione e quindi ammissibile lâ€™accertamento del vizio in ogni sede, tanto in un autonomo giudizio di cognizione quanto in un qualsiasi giudizio ove rilevi lâ€™accertamento contenuto nella sentenza inesistente, tra cui quello di ottemperanza della medesima sentenza. Precisa poi che lâ€™onere di provare la notificazione dellâ€™atto introduttivo gravava sul ricorrente e comunque di aver dedotto di avere â€œavviato le ricerche del caso presso le proprie piattaforme telematiche, ma senza successoâ€•; â€œformulato una istanza di visibilitÃ del fascicolo (cartaceo e non telematico in quanto creato ante 1 Luglio 2019)â€•, allâ€™esito della quale â€œha verificato che la produzione di parte era stata ritirata, come da

Giurispedia.it

quietanza che si deposita ed il fascicolo dâ€™ufficio era rimasto orfano di qualsiasi riferimentoâ€•; chiesto alla Corte tributaria di ordinare al contribuente il deposito della documentazione attestante lâ€™avvenuta notifica del ricorso introduttivo, istanza rimasta tuttavia inevasa; evidenziato come il legale di controparte, in altri giudizi, aveva giÃ omesso di notificare allâ€™Ente resistente il ricorso introduttivo e che aveva prodotto in giudizio ricevute di ritorno di raccomandate afferenti alla notifica di un diverso atto processuale, al punto che ADER aveva presentato denuncia querela; mentre la controparte si era limitata ad asserire, nella memoria illustrativa depositata nel giudizio di ottemperanza, che â€œqualsivoglia questione concernente la notificazione dellâ€™atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta comunque in ogni caso sanata a seguito dallâ€™incontestata rituale notificazioneâ€¦ della Sentenzaâ€•. A sostegno di tale motivo indica vari precedenti giurisprudenziali sia in tema di impugnazione tardiva del contumace, sia in relazione alla inesistenza della sentenza, in caso di mancata notificazione dellâ€™atto introduttivo, sia in tema di rilevabilitÃ in sede di opposizione allâ€™esecuzione della mancata notificazione del decreto ingiuntivo. 3. Con il secondo motivo, rubricato come â€œViolazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. â€“ Violazione del giudicato esterno e proposto in relazione allâ€™art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c.â€•, la difesa erariale deduce che la sentenza impugnata deve essere cassata per aver disposto â€œin ottemperanza alla sentenza n. 21282/16/2018, pronunciata il 20/11/2018 e depositata in Segreteria in data 21/12/2018, il discarico a favore del ricorrente del carico tributario sullo stesso gravanteâ€•, nonostante la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno in ordine alla legittimitÃ delle medesime cartelle di pagamento e avvisi di accertamento. Infatti, il successivo giudizio instaurato dal contribuente avverso le medesime cartelle era stato definito con sentenza della CTP Roma n. 2695/20/2019, depositata il 25/02/2019, dichiarativa dellâ€™inammissibilitÃ del ricorso per non essere stata fornita la prova della sua notificazione ad ADER. Successivamente, unitamente alla memoria depositata in data 29/09/2025, la difesa erariale ha depositato ulteriore sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio resa su estratto ruolo e che ha respinto lâ€™appello del contribuente, in base al sopravvenuto difetto di interesse ex art. 3bis del d.l. n. 146/2021. 4. Con il terzo motivo, rubricato come â€œviolazione e/o falsa applicazione dellâ€™art. 70 del d.lgs. n. 546/1992â€• e proposto in relazione allâ€™art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la difesa erariale deduce che la sentenza di ottemperanza merita di essere comunque cassata per non avere dichiarato, sotto diverso profilo, lâ€™inammissibilitÃ dellâ€™avverso ricorso. Richiamando giurisprudenza di legittimitÃ , basata su una lettura sistematica dellâ€™art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 con il precedente art. 69 (nel quale Ã¨ esplicito il riferimento alla â€œcondannaâ€• dellâ€™Ufficio), deduce che il procedimento di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario Ã¨ esperibile unicamente ove occorra eseguire una pronuncia che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni che questâ€™ultimo non risulti aver spontaneamente eseguito mentre non puÃ² invece essere attivato nelle diverse ipotesi in cui, avendo il contribuente impugnato un atto esattoriale, il giudice si sia limitato ad accertare lâ€™illegittimitÃ di tale atto per motivi meramente â€œformaliâ€•, proprio come avvenuto nel caso di specie; la sentenza della CTP di Roma n. 21282/16/2018 ha, infatti, disposto lâ€™annullamento delle cartelle per â€œla mancata

indicazione della data in cui il ruolo Ã¨ diventato esecutivoâ€• nonchÃ© per â€œmotivazione carente, inidonea a chiarire in maniera adeguata le ragioni dellâ€™avvenuta iscrizione ed, in particolare, risulta priva del riferimento preciso agli estremi identificativi del tributoâ€•. Si rivela quindi illegittimo lâ€™ordine di discarico pronunciato dalla sentenza impugnata, in quanto lo stesso finirebbe col determinare un abnorme annullamento della stessa pretesa sostanziale, palesemente esulante dai limiti oggettivi del giudicato che recava invece un mero annullamento delle cartelle per vizi formali.

5. In ordine al primo motivo, si osserva che appare pacifico in fatto che la sentenza resa dalla CTP di Roma, oggetto del giudizio di ottemperanza sia stata, dopo la scadenza del termine lungo dalla pubblicazione (avvenuta il 21/12/2018), notificata allâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione (due volte, in data 29/12/2021 e in data 30/05/2022) e che lâ€™appello non sia stato proposto. La complessa censura della difesa erariale si fonda su due assunti tra loro connessi e cioÃ¨: a) che lâ€™inesistenza della notificazione dellâ€™atto introduttivo generi inesistenza della sentenza, ex art. 161, secondo comma, c.p.c. (non citato espressamente nella rubrica ma chiaramente evocato nel corpo del motivo e sviluppato nella memoria) suscettibile di essere fatta valere con autonomo giudizio di cognizione o in sede di esecuzione e, nel caso di specie, in sede di ottemperanza tributaria, non convertendosi in motivo di gravame; b) che, in caso di inesistenza della notificazione dellâ€™atto introduttivo, non sarebbe applicabile lâ€™art. 327, secondo comma, c.p.c. (nel caso di specie lâ€™art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992) e di conseguenza neanche il termine breve di cui agli artt. 325 e, nel processo tributario, 51 d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito della notificazione della sentenza poichÃ©, secondo questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 22/06/2007, n. 14570), occorre la sussistenza di due requisiti, il primo dei quali Ã¨ la nullitÃ e non lâ€™inesistenza della notificazione; pertanto, in tal caso, il contumace involontario, anche a seguito della notificazione della sentenza, non avrebbe lâ€™onere di impugnarla. In sintesi, quindi, la ricorrente afferma che trattandosi di sentenza inesistente, in ragione della inesistente notifica del ricorso introduttivo, il contumace involontario non aveva alcun onere di impugnazione anche dopo aver ricevuto la notificazione della sentenza.

Giurispedia.it

5.1. Tale motivo riveste profili di rilevante interesse nomofilattico, tale da rappresentare questione di massima di particolare importanza ai sensi dellâ€™art. 374, secondo comma, c.p.c.

5.2. Appare opportuno premettere che secondo questa Corte il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze degli organi di giustizia tributaria ha una duplice natura, di merito, in quanto volto ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto volto ad adottare i provvedimenti in sostituzione dellâ€™Amministrazione finanziaria inadempiente, ed ha il duplice obiettivo di verificare se vi sia stata o meno lâ€™inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante lâ€™adozione dei necessari provvedimenti (Cass. 12/04/2019, n. 10299), ponendosi come giudizio di attuazione e non strettamente esecutivo (Cass. 12/09/2012, n. 15246; Cass 18/01/2012, n. 646; Cass. 24/09/2010, n. 20202; Cass. 1/03/2004, n. 4126).

5.3. Lâ€™art. 161, primo comma, c.p.c. prevede che la nullitÃ delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione possa essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole propri di questi mezzi di impugnazione. Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede lâ€™eccezione relativa al caso di sentenza che manchi della sottoscrizione del giudice, discorrendosi in casi siffatti di inesistenza giuridica della sentenza. In caso di cd. inesistenza giuridica o nullitÃ radicale di una sentenza, secondo alcuni precedenti di questa Corte, il vizio puÃ² essere fatto valere o mediante unâ€™autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi allâ€™actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie (Cass. 11/02/2025, n. 3500; Cass. 15/04/2021, n. 9910). Non appare immediatamente rilevante in questa sede la molteplice giurisprudenza relativa alla esatta perimetrazione dei casi in cui possa ritenersi inesistente la sentenza per vizi vari relativi alla costituzione del giudice e se essi siano riconducibili o meno alla (unica) ipotesi espressamente individuata, lâ€™omessa sottoscrizione del giudice, bensÃ¬ se lâ€™assoluta mancanza di contraddittorio per inesistenza della notificazione dellâ€™atto introduttivo possa essere considerata quale ulteriore causa di inesistenza della sentenza. Si Ã¨ ritenuto in plurime e conformi decisioni che la non integritÃ del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa non determinano lâ€™inesistenza bensÃ¬ la nullitÃ della sentenza, con la conseguenza che anche in casi siffatti sia operante il principio dellâ€™assorbimento delle nullitÃ nei mezzi di gravame (in generale cfr. Cass. 24/07/2018, n. 19574; Cass. 21/12/2011, n. 27995, per il caso di contribuente che non abbia fruito dellâ€™assistenza tecnica obbligatoria; Cass. 23/12/2008, n. 30145, Cass. 12/11/2007, n. 23442, Cass. 02/04/2015, n. 6692, per il caso di mancata comunicazione dellâ€™avviso di udienza nel giudizio relativo allâ€™avviso di accertamento in riferimento alla possibilitÃ di dedurre tale vizio nel giudizio relativo alla cartella; Cass. 28/04/2004, n. 8141, per il caso di mancata integrazione del contraddittorio; Cass. 3/07/2003, n. 10497, per il caso di irregolaritÃ dellâ€™avviso della data di discussione nel giudizio tributario). In questa linea si pone anche Cass. 02/10/2013, n. 22506 per cui solo nellâ€™ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione), ai sensi dellâ€™art. 161 c.p.c., Ã¨ consentito dedurre errori, nullitÃ , illegittimitÃ o irregolaritÃ in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere, neanche in via incidentale, di rilevare, dichiarare o correggere gli eventuali errori o le nullitÃ ed illegittimitÃ dellâ€™altro processo, con conseguente inammissibilitÃ per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione; ne consegue che il giudice tributario, investito dellâ€™impugnazione di un atto, non puÃ² estendere il suo potere di cognizione incidentale fino ad involgere anche la giuridica esistenza e la sorte processuale del titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa tributaria, non potendosi, in sede di impugnazione dellâ€™atto, rimuovere dallâ€™ordinamento provvedimenti processuali definitivi, solo perchÃ© ritenuti errati (o anche inesistenti o abnormi), in quanto trattasi di situazioni deducibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso o con i mezzi di impugnazione straordinaria, facendo perÃ² salvi â€œcasi eccezionali, mediante autonoma azione di accertamento negativoâ€•. Trattasi di decisioni che appaiono per lo piÃ¹ riferirsi a casi in cui

Giurispedia.it

comunque il contraddittorio iniziale Ã¨ stato ritualmente instaurato. Cass. 15/01/1996, n. 272 Ã¨ invece un precedente in cui tali principi sono stati applicati al caso di inesistenza della notifica dellâ€™atto introduttivo del giudizio; dalla lettura della decisione pare emergere perÃ² che la questione fosse valutata in termini meramente ipotetici e per un caso peculiare (deducendosi, nel giudizio di rinvio, lâ€™inesistenza della sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato la sentenza impugnata, in quando assunta allâ€™esito di un processo in relazione al quale si assumeva lâ€™inesistenza della notifica del ricorso). In termini piÃ¹ espliciti Ã¨ Cass. 23/01/2019, n. 1983, che, in giudizio attinente ad appello tardivo, dopo aver trattato la questione dei termini, evidenzia che â€œneppure la carenza di notificazione dellâ€™atto introduttivo comporta di per sÃ© sola nÃ© la giuridica inesistenza della sentenza, nÃ© una lesione del diritto di difesa che non sia poi idoneamente riparabile mercÃ© il dispiegamento dellâ€™impugnazione, in motivo della quale si converte ogni nullitÃ precedente salvi i soli casi espressamente previsti dalla normativa, entro termini adeguati a dispiegare, con una dovuta ma minima diligenza, le opportune difeseâ€•.

5.4. Altrettanto costante appare perÃ² lâ€™orientamento secondo cui oltre allâ€™ipotesi espressamente prevista dallâ€™art. 161, secondo comma, c.p.c. (mancanza della sottoscrizione del giudice), Ã¨ possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quellâ€™effetto di certezza giuridica che Ã¨ lo scopo del giudicato, come nellâ€™ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dellâ€™atto introduttivo del giudizio. Tale inesistenza va rilevata dâ€™ufficio e puÃ² essere fatta valere, anche al di fuori dellâ€™impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con unâ€™eccezione ed altresÃ¬ in sede di opposizione allâ€™esecuzione (in tal senso Cass. 05/10/2001, n. 12292, ribadita da Cass. 10/06/2004, n. 11047; Cass. 03/08/2007, n. 17060; Cass. 06/06/2013, n. 14360). Anche in altre decisioni, la mancanza di instaurazione del contraddittorio appare configurare una ipotesi di â€œnullitÃ radicaleâ€• della sentenza (Cass. 12/04/2006, n. 8608, soprattutto, e Cass. 6/04/2022, n. 11245). Sebbene tali ultimi arresti attengano allâ€™ambito dei poteri del giudice della impugnazione ai sensi dellâ€™art. 354 c.p.c. e alla possibilitÃ che questi annulli con rinvio al primo giudice, decida nel merito o pronunci la mera nullitÃ della sentenza, essi configurano lâ€™inesistenza della notificazione dellâ€™atto introduttivo come ipotesi di nullitÃ â€œradicaleâ€• o â€œinsanabileâ€• della sentenza.

5.5. In riferimento al secondo profilo, la difesa erariale assume che non possa trovare applicazione lâ€™art- 325 c.p.c., recte lâ€™art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, dovendo ritenersi che la decadenza dalla facoltÃ di impugnazione operi solo ove sussista la condizione oggettiva della nullitÃ degli atti oltre a quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullitÃ , in sintesi affermando che ove si verta invece nella diversa ipotesi di inesistenza della notifica (e quindi di inesistenza della sentenza), come nel caso di specie, non sussista alcun onere di impugnazione tardiva in capo al contumace involontario che pure abbia avuto notizia

della sentenza mediante la sua notificazione.

5.6. Lâ€™art. 325 c.p.c. prevede il cd. termine breve per le impugnazioni che decorre, ai sensi dellâ€™art. 326 c.p.c., dalla data di notificazione della sentenza. Lâ€™art. 327 c.p.c. prevede che â€œIndipendentemente dalla notificazione, lâ€™appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dellâ€™articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullitÃ della citazione o della notificazione di essa, e per nullitÃ della notificazione degli atti di cui allâ€™articolo 292â€•. Nel processo tributario lâ€™art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis, prevede che â€œSe la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria Ã¨ di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dallâ€™art. 38, comma 3â€•. Lâ€™art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis, prevede che â€œSe nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica lâ€™art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullitÃ della notificazione del ricorso e della comunicazione dellâ€™avviso di fissazione dâ€™udienzaâ€•. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 22/06/2007, n. 14570) ha ritenuto applicabile il termine breve a seguito della notificazione della sentenza anche al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del termine lungo. Tale arresto risulta cosÃ¬ massimato: â€œLa valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dellâ€™anno dalla pubblicazione della sentenza, Ã¨ idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullitÃ degli atti di cui allâ€™art. 327, 2 comma, cod. proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullitÃ e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso dâ€™inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio lâ€™onere di fornire la relativa provaâ€•. La stessa decisione afferma inoltre che le norme che regolano gli effetti della notificazione della sentenza sui termini di impugnazione sono esclusivamente gli artt. 325 e 326 c.p.c. mentre quella di cui allâ€™art. 327 (in entrambi i suoi commi) regola solo lâ€™ipotesi del termine di impugnazione â€œindipendentemente dalla notificazioneâ€•. CiÃ² vuol dire che una volta notificata la sentenza, opera solo il termine breve, mentre, come chiarito dalla stessa decisione, lâ€™interrelazione tra le due disposizioni riguarda solo la circostanza che la notificazione della sentenza effettuata in prossimitÃ della scadenza del termine lungo non ne determina un prolungamento. Tale autonomia delle due situazioni Ã¨ chiara nelle corrispondenti disposizioni del processo tributario sopra citate, ove lâ€™art. 38 prevede lâ€™operativitÃ del termine lungo solo â€œse nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenzaâ€•. Dopo lâ€™arresto delle Sezioni unite Ã¨ maturato un orientamento giurisprudenziale ove si Ã¨ evidenziato che, ai fini dellâ€™ammissibilitÃ dellâ€™impugnazione tardiva, Ã¨ necessario che la parte â€œcontumace involontariaâ€• in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che Ã¨ dato dalla

Giurispedia.it

nullitÃ dellâ€™atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nellâ€™ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi (Cass. 05/11/2013, n. 24763; Cass. 06/04/2018, n. 8593; Cass. 5/11/2013, n. 24763; Cass. 12/12/2003, n. 19037; Cass. 30/9/2015, n. 19574; Cass. 11/10/2023, n. 2842; Cass. 21/06/2025, n. 16649; Cass. 30/05/2025, n. 14576). Con riferimento specifico agli effetti della notificazione della sentenza, Cass. 23/01/2019, n. 1893 ha espressamente ritenuto che essa sia idonea a far decorrere il termine breve ai fini della necessaria impugnazione anche in caso di inesistenza della notificazione dellâ€™atto introduttivo, evidenziando come il precedente delle Sezioni Unite debba essere letto nel senso che il riferimento alla inesistenza incida solo sul riparto degli oneri probatori del contumace involontario che proponga lâ€™impugnazione tardiva, escludendosi ogni dubbio di costituzionalitÃ per la sufficienza â€“ e conformitÃ quindi agli artt. 24 e 111 Cost. â€“ del termine breve concesso anche al contumace involontario a partire dalla conoscenza della sentenza emessa allâ€™esito del grado cui involontariamente ha omesso di partecipare.

5.7. Tale interpretazione, nel caso di specie, indurrebbe a concludere che anche una sentenza resa allâ€™esito di un giudizio privo di contraddittorio, per la inesistenza assoluta della notificazione dellâ€™atto introduttivo, debba necessariamente essere impugnata entro il termine breve decorrente dalla sua notificazione, altrimenti cristallizzandosi nellâ€™ordinamento il provvedimento, eventualmente da ritenersi inesistente.

Giurispedia.it

5.8. Ritiene il collegio che di Cass. Sez. U. n. 14570/2007 sia possibile sostenere anche una lettura diversa, proprio in ragione della segnalata diversitÃ delle due questioni da essa esaminate e cioÃ¨: a) lâ€™idoneitÃ della notificazione della sentenza (effettuata dopo la scadenza del termine lungo) a far decorrere il termine breve, ex artt. 325 e 326 c.p.c., che nella massima ufficiale Ã¨ subordinata alla circostanza che sussistano â€œsia la condizione oggettiva della nullitÃ degli atti di cui allâ€™art. 327, 2 comma, cod. proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullitÃ â€•; b) il riparto degli oneri probatori in relazione allâ€™elemento â€œconoscenza del processoâ€•, in caso di impugnazione tardiva proposta ai sensi dellâ€™art. 327, secondo comma, c.p.c. (questione che nel caso di specie era stata esaminata poichÃ© si era preliminarmente esclusa la validitÃ della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve). La stessa decisione afferma infatti, come giÃ accennato, che le norme che regolano gli effetti della notificazione della sentenza sui termini di impugnazione sono esclusivamente gli artt. 325 e 326 c.p.c. mentre quella di cui allâ€™art. 327 (in entrambi i suoi commi) regola solo lâ€™ipotesi del termine di impugnazione â€œindipendentemente dalla notificazioneâ€•. Inoltre, sembra rilevante che la sentenza delle Sezioni Unite del 2007 appare resa in un contesto ermeneutico in cui la differenza tra nullitÃ e inesistenza della notificazione era ancora oggetto di oscillazioni giurisprudenziali. Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916 ha poi chiarito che lâ€™inesistenza della notificazione di un atto Ã¨ configurabile, in base ai principi di strumentalitÃ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, in ipotesi del tutto residuali, e cioÃ¨ in caso di totale mancanza materiale dellâ€™atto o

nelle ipotesi in cui venga posta in essere unâ€™attivitÃ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformitÃ dal modello legale nella categoria della nullitÃ . Tale principio, costantemente seguito nella giurisprudenza della Corte, se, da un lato, appare ridurre la portata della inesistenza della notificazione rispetto alla nullitÃ della medesima, dallâ€™altro lato, individua la prima fattispecie in casi di eccezionale gravitÃ , ove il pregiudizio al contraddittorio Ã¨ assoluto, il che potrebbe rendere ingiustificata una interpretazione che, ai fini della decorrenza del termine breve e del suo necessario rispetto, pena la cristallizzazione della sentenza, equipari invece del tutto i casi di inesistenza e di nullitÃ della notificazione.

5.9. Occorre appena evidenziare che la rilevanza costituzionale del contraddittorio, anche dopo la riforma dellâ€™art. 111 Cost., Ã¨ stata costantemente affermata da questa Corte; basti richiamare la recente decisione Cass., Sez. U., 29/08/2025, n. 24172, che, seppur occupandosi del tema del rilievo di ufficio delle questioni di rito e della configurabilitÃ sulle medesime di un giudicato implicito, ha evidenziato come il contraddittorio sia â€œelemento costitutivo e indefettibile del processo, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, in una prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUEâ€•, tanto che le violazioni di norme a presidio del contraddittorio si traducono in una definitiva menomazione del medesimo e producono un pregiudizio in re ipsa nei confronti della parte che le subisca, che Ã¨ esentata dal provare alcunchÃ©. In siffatto contesto di riferimento, sembra a questo collegio che, nellâ€™ambito dâ€™interpretazione costituzionalmente, convenzionalmente ed unionalmente orientata, possa intendersi, attualizzando i principi espressi dalla citata S.U. n. 14570/2007, che, ai fini della decorrenza del termine breve dâ€™impugnazione, lâ€™onere di responsabile attivazione incombente sulla parte che abbia ricevuto notifica di sentenza che assuma resa allâ€™esito di giudizio di cui abbia dimostrato di non avere avuto conoscenza, sia limitato â€“ per quanto qui dâ€™interesse â€“ allâ€™ipotesi di nullitÃ del titolo per nullitÃ della notifica dellâ€™atto introduttivo del giudizio; laddove dovrebbe invece ritenersi ammissibile â€“ come aspetto speculare alla possibilitÃ di far valere in ogni tempo con lâ€™actio nullitatis lâ€™inesistenza del titolo per inesistenza della notifica dellâ€™atto introduttivo del relativo giudizio (o per nullitÃ radicale e insanabile per omissione di qualsivoglia contraddittorio) â€“ che la parte che lamenti detta inesistenza possa dedurla anche in via di eccezione ove, come nella fattispecie in esame, si chieda da controparte lâ€™ottemperanza del titolo che viceversa si assume inesistente, perchÃ© viziato da inesistenza della notifica dellâ€™atto introduttivo del processo allâ€™esito del quale Ã¨ stato reso, restando in tal caso a carico di chi eccepisca che la controparte abbia di fatto avuto conoscenza del giudizio lâ€™onere di fornire la relativa prova.

6. Alla luce di quanto sopra, il collegio ritiene opportuno, ai sensi dellâ€™art. 374, secondo comma, c.p.c., rimettere gli atti al Sig. Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per questione di massima di particolare importanza.

Giurispedia.it

P.Q.M.

dispone la trasmissione degli atti al Sig. Primo Presidente della Corte di cassazione affinchÃ© valuti lâ€™opportunitÃ di rimettere la causa alle Sezioni Unite.

CosÃ¬ deciso in Roma, il 9 ottobre 2025.

Campi meta

Massima :

"La Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione se l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio comporti l'inesistenza della sentenza e se questa debba comunque essere impugnata entro il termine breve dalla notifica, o se sia azionabile in ogni tempo con 'actio nullitatis' o in via d'eccezione."

Giurispedia.it